

ADDENDUM
AL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE
AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE
(L. 392/78 ART. 27)



Tra i sottoscritti signori:

[Redacted]

[Redacted] nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per conto e in rappresentanza della:

Cooperativa di Consumo Lavoratori della Brianza, con sede in Casatenovo (LC), via Giuseppe Verdi n. 15/e, codice fiscale:

[Redacted]

autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2019

in seguito per brevità la **“Cooperativa”** o **“Parte Locatrice”**

e [Redacted]

[Redacted] nella sua qualità di Amministratore Unico, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per conto e in rappresentanza della società:

[Redacted] **società unipersonale**, con sede in Lecco, [Redacted]

in seguito per brevità [Redacted]

[Redacted] ove congiuntamente intese, anche le **“Parti”**;

 Premesso che:

a) in data 8 giugno 2018, tra la Cooperativa [REDACTED] è stato sottoscritto un “Contratto di locazione per immobile ad uso diverso da quello di abitazione (L. 392/78 art. 27)”, avente ad oggetto l’immobile adibito a supermercato, oltre all’area esterna, di seguito il “Contratto di locazione”;

b) nel corso del rapporto sono sorti contrasti tra le Parti in ordine alla idoneità dell’immobile rispetto all’esercizio del ramo d’azienda dalla conduttrice ivi esercitato, che hanno condotto la Condittrice a richiedere i danni alla Locatrice e anche a invocare l’intervenuta risoluzione del Contratto di Locazione;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto di seguito

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

A fronte di quanto indicato al successivo articolo 3, Valmarket rinuncia al definitivo ad azionare le ragioni risarcitorie, nonché agli effetti della invocata risoluzione del Contratto di Locazione, impegnandosi a proseguire nel rapporto.

Articolo 3

La Cooperativa, a fronte di quanto indicato all’art. 2, rinuncia a propria volta al pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di canone di locazione per l’anno 2018; concede a Valmarket una esenzione dal pagamento del canone del Contratto di Locazione per l’importo di euro

70.000,00 per l'anno 2019, e di euro 30.000,00 per l'anno 2020.

Quanto sopra in ragione del mancato tempestivo rinnovo del CPI dell'immobile in cui l'attività è esercitata, cui la Cooperativa attesta di aver posto recentemente rimedio.

Articolo 4

Le Parti convengono che qualora avesse a cessare per qualsivoglia causa il contratto di affitto in forza del quale Valmarket esercita l'attività nell'immobile oggetto del Contratto di Locazione, si intenderà parimenti cessato, in eguale data, anche il Contratto di Locazione. In ogni caso, a far data dal 31 maggio 2020, è concessa a Parte Conduttrice la facoltà di recedere dal Contratto di Locazione con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 27, comma 7, della legge n. 392 del 1978.

Articolo 5

Resta ferma e invariata ogni altra pattuizione del Contratto di Locazione che non sia incompatibile con quanto qui previsto.

Lecco, il 21 marzo 2019


Il Presidente



società unipersonale
L'Amministratore Unico
